

N. 00470/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 261 del 2012, proposto da:

Pervaiz Ahmad, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Guzzo, con domicilio eletto presso Saura Bardi in Firenze, via P. Toselli 121;

contro

U.T.G. - Prefettura di Prato in Persona del Prefetto pro tempore, Questura di Siena in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

David Vieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro

irregolare, Prot. N. P-PO/L/N/2009/100752, emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Prato e notificato nelle mani dell'odierno ricorrente, Sig. Ahmad Pervaiz in data 28.11.2011; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato in persona del Prefetto pro tempore e di Questura di Siena in Persona del Questore Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In data 10 settembre 2009, il Sig. David Vieri presentava allo Sportello unico della Prefettura di Prato dichiarazione di emersione di lavoro irregolare (cui era attribuito il numero identificativo P-PO/L/N/2009/100752) in favore del cittadino pakistano Ahmad Pervaiz.

Da ultimo, la domanda era rigettata dal Responsabile dello Sportello unico per l'immigrazione di Prato, con il provvedimento meglio specificato in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: << da verifiche domiciliari sul luogo di lavoro, ove non è mai stato rintracciato il beneficiario, e da accertamenti effettuati dal personale dell'Ufficio Immigrazione, è emersa la falsità della richiesta di emersione; pertanto il richiedente è stato denunciato

in stato di libertà ai sensi dell'art. 483 del c.p., falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico>>.

Il provvedimento di diniego era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione art. 10 bis l. 241 del 1990, omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; 2) violazione art. 1-ter della l. 102 del 2009, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intime.

Il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto nell'ordinamento dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15) è fondato e deve pertanto essere accolto.

La Sezione ritiene, infatti, di dover condividere e fare proprio l'orientamento giurisprudenziale che ha affermato la necessaria applicazione alla fattispecie della previsione dell'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, nelle ipotesi in cui <<detta omissione (non sia) ovviabile alla luce dell'art. 21-octies della medesima legge, posto che l'Amministrazione non ha dimostrato che il contenuto dispositivo del provvedimento non potesse essere diverso, non essendo dedotto alcun comportamento dell'interessato che le norme di legge prevedono come ostativo alla presenza dello straniero sul territorio dello Stato o che avrebbero potuto legittimare l'ammissione dell'Amministrazione alla prova del contenuto vincolato del provvedimento>> (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1 agosto 2011 n. 2081; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 7 marzo 2011 n. 2070; T.A.R. Umbria 1 febbraio 2011 n. 38; T.A.R. Lazio, Roma sez. II 27 giugno 2009 n. 6289).

Nella fattispecie, la comunicazione prevista all'art. 10-bis della l. 7 agosto

1990 risulta essere stata effettuata nei confronti del solo datore di lavoro che ha presentato la domanda di regolarizzazione (il Sig. David Vieri) e non nei confronti del ricorrente (il Sig. Ahmad Pervaiz) che, secondo il più recente orientamento della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 febbraio 2012, n. 384), costituisce indubbiamente uno dei destinatari del procedimento e, quindi, deve trovare considerazione, anche ai fini degli adempimenti partecipativi.

Del resto, né nel provvedimento, né nelle difese dell'amministrazione in giudizio è stata dedotta o dimostrata la sussistenza di cause vincolate di rigetto della dichiarazione di emersione ed è quindi impossibile l'applicazione della previsione dell'art. 21-octies della l. 7 agosto 1990 n. 241; in particolare, in sede di rinnovazione del procedimento, il ricorrente potrà portare compiutamente all'attenzione dell'Amministrazione procedente le proprie argomentazioni in ordine alla conclusione del rapporto di lavoro dopo la presentazione della domanda di emersione (e, quindi, alla veridicità delle dichiarazioni rese al datore di lavoro), con conseguente utilità della partecipazione ed impossibilità di considerare, allo stato, vincolato, il provvedimento di rigetto.

Il ricorso deve quindi essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, Prot. N. P-PO/L/N/2009/100752, emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Prato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Bernardo Massari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)